

COMUNE DI NULVI

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione n. _____ del _____

IL SEGRETARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il Consiglio comunale rappresenta l'intera collettività e ne esprime l'autogoverno. La sua azione, ispirata a principi di pubblicità, trasparenza e legalità, è finalizzata al perseguimento del progresso civile economico e sociale della Comunità.

Articolo 2

La legge dello Stato disciplina:

- 1) l'elezione del Consiglio comunale;
- 2) la durata in carica dello stesso;
- 3) il numero dei consiglieri assegnati al Comune e la loro posizione giuridica;
- 4) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
- 5) le modalità di nomina del Sindaco e della Giunta Comunale;
- 6) la procedura dei ricorsi;
- 7) le indennità spettanti ai consiglieri.

Articolo 3

I consiglieri entrano in carica alla data della loro proclamazione e, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera, che diviene immediatamente esecutiva. I consiglieri rimangono in carica sino alla nomina dei successivi; dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali, adottano i soli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 4

Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo di tutta l'attività dell'Ente e delle aziende municipalizzate. La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 32 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta Comunale), salvo le deliberazioni che riguardano variazioni al bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

Articolo 5

Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo, che in ogni caso non potrà mai essere fuori dal territorio del Comune. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso al pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 6

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dall'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, e servendosi di ogni altro mezzo di informazione.

Articolo 7

Le sedute consiliari sono pubbliche.

Eccezionalmente solo quando le deliberazioni comportino apprezzamento sulle qualità, attitudini e demerito delle persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

La seduta segreta potrà altresì essere disposta dal Presidente ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

Articolo 8

La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico e per gli addetti alla stampa e ai mezzi di informazione, nonché alle persone all'uopo invitate.

Il Ministero dell'Interno o il Prefetto possono assistere alle sedute del Consiglio o direttamente o a mezzo di loro rappresentante.

Articolo 9

Durante le sedute consiliari deve essere assicurata la presenza di personale sia per assicurare idoneo servizio di ordine e di vigilanza (Vigili Urbani) che per fornire e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.

Articolo 10

Il Consiglio si riunisce per convocazione del Sindaco, che lo presiede, o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune i quali devono presentare apposita richiesta scritta e sottoscritta da ciascuno dei richiedenti, contenente gli argomenti da trattare.

In tal caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni.

Articolo 11

Nessuna richiesta può essere presa in esame qualora riguardi un argomento già trattato, a meno che non ricorrano nuovi elementi di valutazione e giudizio.

Articolo 12

Il Segretario Comunale, in relazione alle disposizioni impartite dal Sindaco, deve far pervenire ad ogni consigliere, l'avviso di convocazione.

Detto avviso deve essere consegnato al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le sedute ordinarie e tre giorni per le sedute straordinarie.

Le sedute straordinarie possono anche essere a carattere di urgenza e, in tal caso, l'avviso va notificato 24 ore prima. Tale limite potrà essere inferiore in presenza di improvvise eccezionali e/o gravi circostanze.

Nel caso previsto dal comma precedente, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere la trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Anche in quest'ultimo caso l'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e va notificato solo agli assenti.

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

In via informale e previo accordo, dopo sciolta l'adunanza dal Presidente, è possibile trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno e che non comportano pertanto attività deliberativa.

Articolo 13

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

Articolo 14

Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Articolo 15

Il personale, incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

Articolo 16

Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

Articolo 17

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, all'albo pretorio, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

Si avrà altresì cura di assicurare ampia pubblicità della seduta, servendosi di ogni idoneo mezzo di informazione.

Articolo 18

Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- a) Approvazione verbali seduta precedente;
- b) Comunicazioni del Presidente;
- c) Autorità governativa e/o della Regione e/o della Provincia;
- d) Pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- e) Oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco e quelli richiesti con istanza dei consiglieri;
- f) Pratiche rinviate dall'organo di controllo;
- g) Ratifiche di deliberati di Giunta;
- h) Interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Articolo 19

I lavori hanno inizio con la lettura dei provvedimenti adottati nella seduta precedente e redatti dal Segretario comunale.

Su detti provvedimenti il Consiglio non può aprire la discussione; ogni consigliere però ha diritto di fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero.

Articolo 20

Il Consiglio può disporre, su proposta anche di un solo consigliere, l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21

E' fatto obbligo depositare, nella sala delle riunioni, tutte le pratiche corredate dalle relative proposte di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare 24 ore prima dell'inizio dell'adunanza per le sessioni ordinarie e 48 ore per le sessioni straordinarie.

Ogni consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.

Il Segretario Comunale, o in sua assenza, i funzionari addetti ai servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.

Possono altresì dare copie od estratti di documenti richiesti ad integrazione di quelli già inclusi nelle pratiche depositate nella sala delle riunioni.

I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

Articolo 22

Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva, sempre che la convocazione non sia da attribuire a fatti eccezionali e/o gravi già disciplinati all'art. 12.

Articolo 23

Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.

Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità di cui al presente capo.

Se la notifica è stata fatta in via d'urgenza, ogni consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 24

All'ora stabilita per la riunione, il Presidente o chi per esso, unitamente al Segretario comunale, si reca nella sala consiliare.

Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario.

Il numero legale si intende raggiunto allorché sono presenti in aula metà dei consiglieri in carica, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

Qualora, trascorso un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente dopo averne fatto dare atto a verbale, dichiara deserta la seduta.

Articolo 25

Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

Per la validità della seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, è necessario la presenza di almeno quattro consiglieri.

Non può aver luogo in seduta di seconda convocazione l'approvazione del bilancio di previsione, sempre che non intervengano alla stessa metà dei consiglieri in carica.

Articolo 26

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quello che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai consiglieri, con le modalità e termini stabiliti dal presente capo.

Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.

Articolo 27

Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, la bandiera del Comune – con inizio dalle prime ore del mattino – viene esposta al balcone principale del Palazzo civico.

CAPO II
DELLA DISCIPLINA

Articolo 28

Il Sindaco quale presidente dell'Assemblea, dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia.

Tale attribuzione deve essere proporzionata alle particolari situazioni ed essere esercitate al solo scopo di assicurare un ordinato, legittimo e regolare svolgimento dei lavori dell'assemblea.

Articolo 29

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.

Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola sull'argomento trattato.

Il consigliere colpito dal detto provvedimento può presentare al Consiglio le sue spiegazioni e qualora il Congresso le accolga con la votazione a maggioranza dei presenti, il Presidente deve ridare la parola al consigliere.

Il Presidente non può in nessun caso espellere il consigliere indisciplinato dall'aula, rimanendo perciò consentita la sola denuncia all'autorità giudiziaria quando ricorrano gli estremi di un reato.

Articolo 30

Il pubblico può accedere nell'apposito settore dove dovrà rimanere in silenzio ed a capo scoperto.

Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi d'ufficio e gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni, nonché lo stenografo e le altre persone eventualmente invitate, gli addetti stampa; rappresentanti della Regione, Provincia, Sindaci di altri comuni.

In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

Può altresì proporre al consiglio la prosecuzione dell'attività in seduta segreta, ove debbasi deliberare su argomenti per i quali è previsto un perentorio termine di scadenza o che comunque non appare opportuno differire.

Articolo 31

Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

Prima dell'inizio dei lavori, viene data lettura dei provvedimenti adottati dal Consiglio nell'adunanza precedente.

Ogni consigliere può fare soltanto delle precisazioni o far apportare eventuali rettifiche volte a chiarire meglio il proprio pensiero.

Articolo 32

Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio comunale eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di 30 minuti e successivamente pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 33

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

E' ammessa la prosecuzione della seduta oltre la mezzanotte del giorno di convocazione.

Articolo 34

I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente del Consiglio.

I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.

In caso contrario, il Presidente può invitare al consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.

Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

Articolo 35

Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta a secondo dell'ordine del giorno.

Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di 10 minuti.

Il Consiglio può, con votazione presa a maggioranza dei presenti stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente.

Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

Articolo 36

Nessun consigliere può parlare più di 2 (due) volte sullo stesso argomento.

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre facoltà di parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione d'ordine.

Articolo 37

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Articolo 38

Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso che chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

Articolo 39

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione. Sulla mozione di ordine decide il Presidente.

Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 40

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.

Gli emendamenti – tranne quelli ammessi a voce – non possono essere discussi se prima non vengono esaminati, con l'atto che si intende emanare, dall'apposita Commissione alla quale la pratica deve essere trasmessa nelle 24 ore dalla richiesta.

Nei casi d'urgenza, e ove non esistano le commissioni, l'emendamento può essere trattato purché il Consiglio si sia pronunciato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 41

La procedura di cui all'articolo precedente viene seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti agli emendamenti.

Ogni gruppo consiliare, per lo stesso oggetto o articolo, non può presentare un numero di emendamenti superiore a due.

Tale limite è posto anche per gli emendamenti agli emendamenti.

Articolo 42

La discussione di carattere generale – quando ne ricorre il caso – precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

Articolo 43

Il Consiglio comunale può decidere, a maggioranza dei voti dei presenti, la temporanea sospensione dei lavori per consultazioni, approfondimenti o altre motivate ragioni.

La durata di queste interruzioni deve essere determinata preventivamente e comunicata dal Presidente prima della sospensione.

Articolo 44

I Consiglieri che senza giustificati motivi, da comunicare per iscritto, non intervengano ad un'intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti.

Articolo 45

La dichiarazione dello scioglimento della seduta da parte del Presidente determina la fine della riunione e la cessazione della funzione verbalizzante del segretario che assiste alla riunione.

I Consiglieri rimasti in aula, anche se in numero legale, non possono riprendere i lavori e continuare la seduta anche se il Presidente abbia fatto illecito uso dei suoi poteri.

Articolo 46

A ciascun consigliere può essere concesso la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 20 minuti.

CAPO III

DELLE VOTAZIONI

Articolo 47

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano e per schede segrete. Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Presidente.

Il Consiglio, con richiesta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

Articolo 48

Nelle votazioni per appello nominale si risponde “SI” o “NO”, a secondo che si voglia approvare o respingere la risposta.

L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

Articolo 49

Durante la votazione a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare.

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile dare dichiarazioni di voto.

Il consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

Articolo 50

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento – il Presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.

La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni consigliere.

La veste di scrutatore non è incompatibile con nessun'altra in seno al Consesso.

Articolo 51

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni, che per leggi statali o regionali prevedono competenza consiliare.

La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge, spettano al Presidente.

Articolo 52

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

Articolo 53

Ove, in seno a dette commissioni, sia prescritta la rappresentanza della minoranza, vengono dichiarati eletti i designati dalla minoranza che, nella votazione, hanno riportato maggiori voti.

A parità di voti resta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di suffragi alle elezioni.

A parità di suffragi resta eletto il più anziano di età.

Ogni interferenza esterna mirata ad alterare la volontà della stessa minoranza rende nulla la votazione.

Articolo 54

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

In numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la votazione, ma non nel numero dei votanti.

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.

La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di contestazioni varrà l'esito della votazione degli scrutatori e del Presidente. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 55

Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti la proposta si intende né accettata né respinta. E' ammessa una seconda votazione nella stessa seduta qualora nella prima siano state registrate schede bianche o nulle.

Articolo 56

I Consiglieri devono astenersi, abbandonando l'aula, dal prendere parte alle deliberazioni in ordine alle quali ravvisino posizione confliggente, di incompatibilità e di interesse loro proprio e /o parenti o affini fino al 4° grado del Codice Civile.

PARENTELA ENTRO IL 4° GRADO

GRADI	PARENTI	
	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori ed il figlio	-----
2°	L'avo o l'ava e il nipote	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo e la bisavola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il trinipote (abnipote)	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado, cioè i figli di fratelli o sorelle.

AFFINITA' ENTRO IL 4° GRADO

GRADI	AFFINI
1°	I suoceri con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri
2°	I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti due sorelle).
3°	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.
4°	La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino.

CAPO IV

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 57

Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

Articolo 58

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare.

Quando nuove interrogazioni vengono presentate nel corso della seduta consiliare, il Presidente qualora ne riconosca l'urgenza, ne può disporre la discussione immediata, salvo che gli interroganti non dichiarino di voler ottenere una risposta scritta.

Articolo 59

Il Presidente, o l'assessore del ramo, dà lettura delle interrogazioni e risponde a ciascuna di esse.

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 10 minuti.

Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

Articolo 60

Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di aver risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

Articolo 61

Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a due.

Articolo 62

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati o definiti affari, o anche se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari necessità o affari riguardanti direttamente o indirettamente il Comune. A differenza dell'interrogazione, mira a formulare apprezzamenti, critiche e giudizi sull'operato dell'Amministrazione.

Il Consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto. L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.

Nella stessa seduta nessun consigliere può svolgere più di due interpellanze.

Trascorsa un'ora da quando si è dato inizio allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze all'adunanza successiva.

Articolo 63

Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interrogante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia non soddisfatto. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.

Qualsiasi consigliere, oltre all'interpellante può presentare mozioni limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

Articolo 64

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Articolo 65

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinati.

Articolo 66

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentire l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

CAPO V
DELLA VERBALIZZAZIONE

Articolo 67

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal Consesso, ed esclusivamente con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Segretario deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.

Il Segretario, per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.

In caso di assenza improvvisa, impedimento momentaneo e nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario, qualora nella pianta organica non sia previsto il posto di Vice Segretario, sono assunte dal consigliere più giovane.

Articolo 68

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito o incompatibile, le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane.

Articolo 69

Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto al voto.

Articolo 70

La parte del verbale delle sedute segrete relative alla discussione deve essere redatto in forma generica, nel modo più conciso possibile, evitando pertanto di scendere in particolari che possono toccare persone o recare pregiudizio a quelle ragioni per le quali la seduta è stata tenuta in forma segreta.

Articolo 71

I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione seduta segreta.

Articolo 72

Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte ad assicurare lo svolgimento dei lavori consiliari.

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 73

Il Segretario redige il processo verbale delle sedute.

A tal fine deve indicare:

- 1) la data e l'ora di convocazione della seduta e quella di inizio dei lavori.
- 2) il nome e cognome dei consiglieri presenti e di quelli assenti, allorché si apre la trattazione di ciascun argomento.
- 3) l'argomento che viene trattato.
- 4) il risultato della discussione, con l'indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro o che si siano astenuti.

Articolo 74

Il verbale deve riportare i punti principali della discussione, cioè l'esposizione non integrale e letterale, ma sommaria degli interventi dei singoli consiglieri, omettendo tutto ciò che non interessa direttamente l'argomento in trattazione, le ripetizioni e i particolari aventi carattere di chiarimento, la cui mancanza non incide sulla effettiva portata degli interventi.

Né occorre verbalizzare letteralmente parole, espressioni e frasi pronunziate dai consiglieri, salvo che il consigliere non ne faccia esplicita richiesta, in tal caso il segretario non può rifiutarsi di accogliere la richiesta.

Articolo 75

Nelle sedute consiliari non di meno deve essere presente idoneo impianto che registri fedelmente tutta la discussione che si è svolta.

Alla fine delle riunioni del Consiglio il nastro va consegnato al Segretario per l'utilizzo e la custodia.

Articolo 76

Il Segretario comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

Articolo 77

Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 78

Le modifiche allo Statuto Comunale e, ove ritenuto necessario, specifico Regolamento comunale disciplineranno le funzioni e le loro modalità di esplicazione del Consiglio comunale in rapporto al ruolo del Sindaco e della Giunta Comunale, come sancito dalla normativa, modificativa della Legge n. 142/90, introdotta dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81.